

Direzione Generale

Prot. n. 119266 del 17/12/2021

Ufficio Trasferimento tecnologico

Determina UDG5 - Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione delle selezioni di fragola denominate LAM 11.85.17, LAM 11.23.22

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020;

VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1215 del 03.12.2019, con il quale sono stati individuati gli atti alla firma del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla Direzione Amministrativa e dei Dirigenti degli Uffici;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione centrale del CREA approvato con Decreto del Commissario straordinario del 18 febbraio 2020 n. 20;

VISTO il Decreto n. 87 del 28/02/2020 con il quale il Direttore Generale f.f. conferisce l'incarico di direzione dell'Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico al Dott. Corrado Lamoglie;

VISTO il Decreto n. 142 del 20 marzo 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. aggiorna l'assegnazione delle responsabilità in ordine alla firma degli atti di competenza propri e dei Dirigenti alla luce della nuova organizzazione dell'Amministrazione del CREA;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 "Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi";

VISTA la nota prot. 7126 del 28/1/2021, con cui il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha richiesto l'avvio della procedura per la concessione di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione delle selezioni di fragola denominate LAM 11.85.17, LAM 11.23.22 e LAM 09.68.4;

VISTA la Determina n. 8635-UDG5 del 02/02/2021 con la quale era approvato il testo dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione delle selezioni di fragola denominate LAM 11.85.17, LAM 11.23.22 e LAM 09.68.4 e con cui, ai sensi del disposto normativo L. n. 241/1990 e s.m.i. il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura era individuato come responsabile del procedimento e gli era demandato l'espletamento di tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento fino alla preparazione del testo contrattuale;

CONSIDERATO l'Avviso prot. 9964 del 05/02/2021 pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 05/02/2021, recante l'Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per le selezioni di fragola denominate LAM 11.85.17, LAM 11.23.22 e LAM 09.68.4;

PRESO ATTO della Determina n. 38075 del 23/04/2021 del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura a conclusione del procedimento, con la quale è stata individuata la ditta idonea quale soggetto cui affidare la licenza per le sole selezioni LAM 11.85.17 e LAM 11.23.22;

VISTA la nota prot. 117292 del 13/12/2021, con cui il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha trasmesso lo schema del Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione delle varietà di fragola MEDÌ (sel. LAM 11.85.17) e SIRENE (sel. LAM 11.23.22) che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

TENUTO CONTO che il predetto schema di Contratto risulta coerente con le procedure di valorizzazione di cui al citato Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 e pertanto può essere avviata la fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso;

CONSIDERATO che la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Allegato è in capo al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

Articolo 1

Di approvare lo schema del Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione delle varietà di fragola MEDÌ (sel. LAM 11.85.17) e SIRENE (sel. LAM 11.23.22) che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 2

Il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura curerà la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Art. 1.

Articolo 3

È assicurata adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura per il seguito di competenza, nonché resa disponibile alla Direzione Generale del CREA.

F.to Corrado Lamoglie
Dirigente

**CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA
VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLE VARIETA' DI FRAGOLA "MEDI" (sel.
LAM 11.85.17) e "SIRENE" (sel. LAM 11.23.22)**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 – 00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott., nella sua qualità di Direttore Generale del CREA, nato a il

E

La Ditta

PREMESSO CHE

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- Nell'ambito dell'attività di breeding condotta dalla sede di Forlì del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura in collaborazione con ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese e Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia di Lamezia Terme (CS) sono state sviluppate le selezioni "LAM 11.85.17" e "LAM 11.23.22" per le quali CREA ha depositato rispettivamente domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 2021/1918 del 30/07/2021 (denominazione proposta "MEDI") e domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 2021/1919 del 30/07/2021 (denominazione proposta "SIRENE"), di seguito "Varietà";
- Gli organismi cotitolari delle Varietà sono CREA, ARSAC e Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia;
- La gestione per lo sfruttamento commerciale delle Varietà è stata affidata a CREA nell'ambito di un Contratto di gestione stipulato tra i tre Organismi cotitolari;
- Il CREA per il tramite del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il 05/02/2021 (prot. n. 0009964), manifestazioni di interesse preliminari da parte di Aziende/Ditte, finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di licenza in esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione delle selezioni di fragola denominate "LAM 11.85.17", "LAM 11.23.22", "LAM 09.68.4";
- La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. n. 00017419 del 25/02/2021) ad ottenere un Contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per le selezioni di fragola denominate "LAM 11.85.17" e "LAM 11.23.22" ora Varietà come precedentemente indicato;
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con Determina direttoriale prot. n. 0038075 del 23/04/2021, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle

- selezioni di fragola denominate “LAM 11.85.17” e “LAM 11.23.22”, come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nella coltivazione della fragola e la sua capacità di assicurare un’ottimale valorizzazione commerciale delle future varietà;
- Con Determina dell’Ufficio Trasferimento tecnologico n. del è stato approvato il presente schema di Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle varietà di fragola “MEDI” (sel. LAM 11.85.17) e “SIRENE” (sel. LAM 11.23.22);
 - Le Parti intendono con il presente contratto ("Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di esclusiva, del diritto di riprodurre ai fini della diffusione commerciale, le varietà di fragola denominate “MEDI” e “SIRENE”.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle Premesse

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio

CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale delle varietà di fragola MEDI e SIRENE, alle condizioni di seguito riportate:

La moltiplicazione e valorizzazione commerciale delle Varietà potrà avvenire nel territorio dell’Unione Europea.

L’eventuale sperimentazione delle Varietà in paesi extra UE dovrà essere preventivamente richiesta formalmente e accordata dal CREA. Qualora il riscontro fosse positivo, la DITTA si farà carico, a sue totali spese, delle procedure di importazione del materiale di base e delle pratiche di quarantena. La sperimentazione in paesi extra UE avverrà sotto la totale responsabilità della DITTA che dovrà, inoltre, comunicare a CREA l’andamento ed esito della sperimentazione.

L’eventuale estensione delle privative in paesi extra UE dovrà essere preventivamente richiesta formalmente e accordata dal CREA ed effettuata nel rispetto delle tempistiche dettate dalle normative vigenti in materia nei singoli paesi. Qualora il riscontro fosse positivo, la DITTA si farà carico, a sue totali spese, delle procedure di importazione del materiale di base, delle pratiche di quarantena e della registrazione e protezione brevettuale delle Varietà a nome di CREA nel territorio extra UE in cui la DITTA intenda operare. Le condizioni concordate per ciascun territorio extra UE saranno oggetto di specifico addendum da allegarsi al presente contratto.

La DITTA si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale certificato. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento e ai relativi controlli sanitari e genetici delle Varietà saranno ad esclusivo carico della DITTA come riportato nell’Art.4. La DITTA è, tuttavia, autorizzata a produrre, moltiplicare e commercializzare materiale CAC fino a quando non saranno state prodotte quantità sufficienti di piante madri per ottenere materiale certificato, o salvo diversa autorizzazione richiesta a, e concessa da, CREA.

Ai fini di una migliore organizzazione e diffusione commerciale delle Varietà, la DITTA potrà concordare con il CREA il deposito di un marchio commerciale. L’eventuale decisione di procedere al deposito presso gli uffici competenti dovrà essere formalizzata tra le Parti con atto scritto, contenente anche uno specifico piano di gestione e sfruttamento del marchio stesso, che costituirà parte integrante del presente contratto.

La DITTA si impegna a effettuare una specifica campagna promozionale per le Varietà, per la quale si assumerà interamente i costi e per la quale informerà preventivamente il CREA.

Articolo 3 – Sublicenze

Al fine del raggiungimento della migliore diffusione delle Varietà, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/ditte con le quali potrà sottoscrivere appositi Contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente Contratto in favore del CREA e dovranno avere termine contestualmente alla scadenza del presente Contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo. La DITTA è tenuta ad informare il CREA in merito a ciascun Contratto che sarà sottoscritto.

Le aziende che sottoscriveranno Contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA, a cui dovranno comunicare ogni anno, i quantitativi di piante prodotte e commercializzate. Sarà poi cura della DITTA comunicare a CREA tali quantitativi come precisato all'art. 6 e versare le rispettive royalty incassate a CREA.

Art.4 Riconoscimento del Costitutore, Mantenimento della fonte primaria e Responsabilità

La DITTA riconosce il CREA, ARSAC e Cooperativa Ortofrutticola Torrevicchia quali Organismi costitutori delle Varietà e i breeder costitutori indicati nella scheda tecnica delle Varietà così come tutelata presso il Community Plant Variety Office (CPVO).

La DITTA si impegnerà a curare, a sue totali spese, l'iscrizione e mantenimento delle Varietà al Registro Nazionale dei Fruttiferi e nel Sistema di Certificazione Nazionale ed Europea, depositando e mantenendo la fonte primaria presso gli organismi competenti. La DITTA acquisisce pertanto la responsabilità del mantenimento in purezza genetica e sanitaria delle piante delle Varietà e i relativi costi di mantenimento.

La DITTA assume, con il presente Contratto in esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale delle Varietà.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la corrispondenza genetica e lo stato sanitario delle piante nel vivaio di moltiplicazione fino al momento della commercializzazione.

Art. 5 Durata del Contratto

Al termine del primo triennio di commercializzazione (.....), la DITTA dovrà confermare o meno l'interesse a mantenere la licenza esclusiva per le Varietà. Qualora la DITTA non dovesse confermare l'interesse a mantenere la licenza esclusiva, il Contratto terminerà immediatamente e le Varietà torneranno alla completa disponibilità di CREA che potrà decidere di concedere nuove licenze a terzi. Qualora la DITTA decidesse di non confermare tale interesse per una delle due Varietà, il Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto esclusivamente per quella Varietà, per la quale CREA potrà decidere di concedere nuove licenze, mentre rimarrà valido per la Varietà ancora di interesse.

Il presente Contratto, valido dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo quanto sopraindicato, sarà pari alla durata della privativa comunitaria delle Varietà, o alla durata dei diritti acquisiti a fronte di eventuali successive estensioni territoriali, e non potrà essere rinnovato tacitamente.

Qualora all'esito degli esami tecnici, il CPVO o qualunque altro Ufficio al di fuori del territorio UE nel quale si sia proceduto a proteggere le Varietà, decida di non concedere per qualsiasi motivo la privativa per una o entrambe le Varietà, il Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto esclusivamente per quella Varietà e quel territorio e rimarrà valido per i territori ove le Varietà risultino ancora tutelate.

CREA non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per la mancata concessione della protezione da privativa né per eventuali danni che potrebbero incorrere alla DITTA derivanti dalla mancata concessione della privativa.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali fino al termine del Contratto in ragione dell'andamento favorevole di mercato.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o mezzi equivalenti. Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

Art. 6 Gestione finanziaria e Corrispettivi

Al fine di acquisire i diritti esclusivi di moltiplicazione e commercializzazione delle Varietà, la DITTA, previa regolare fattura emessa da CREA, si impegna a versare per ciascuna Varietà per le prime tre campagne di commercializzazione (2022, 2023 e 2024) una entry fee annuale pari a € (.....)+ IVA comprensiva delle eventuali royalty dovute calcolate sulle prime piante annualmente commercializzate, comprese quelle di eventuali sub-concessionari.

Per ciascuna delle tre campagne se i quantitativi annualmente venduti per singola Varietà dovessero superare le 300.000 piante, l'Azienda/Ditta dovrà pagare la quota eccedente, in aggiunta all'entry fee annuale.

Il valore della royalty per pianta commercializzata sarà pari a€ + IVA.

Qualora al termine del primo triennio di commercializzazione la DITTA dovesse confermare l'interesse a mantenere la licenza esclusiva per una o entrambe le varietà, la DITTA dovrà impegnarsi a versare annualmente il corrispettivo royalty di minimo piante commercializzate per ciascuna varietà per cui si intende mantenere la licenza esclusiva. Se il quantitativo di piante prodotte e commercializzate dalla DITTA dovesse essere superiore al quantitativo minimo annuale, per tale quota eccedente la DITTA sarà tenuta a versare a CREA il corrispettivo royalty dovuto. Tale quantitativo potrà essere oggetto di eventuale rinegoziazione come da precedente art. 5.

A partire dalla 6° campagna (...), e ogni 5 anni, la royalty per pianta verrà incrementata nella misura del 5% salvo quanto previsto al precedente articolo 5.

Gli importi dovuti saranno versati a CREA al netto di ogni eventuale trattenuta fiscale che la DITTA è tenuta a versare. La DITTA si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di estensione della protezione e diffusione in paesi extra UE, il valore della royalty potrà essere oggetto di rinegoziazione tra le Parti valutando caso per caso il mercato di riferimento. Le condizioni concordate per lo specifico territorio saranno riportate nello specifico addendum richiamato al precedente Art. 2 accettato formalmente dalle parti e parte integrante del presente Contratto.

Annualmente, entro il 20 dicembre, considerata come data di fine campagna vivaistica, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, la documentazione relativa alla moltiplicazione e commercializzazione delle Varietà: quantitativi di piante fresche commercializzate entro tale data e di piante frigoconservate (prodotte nel vivaio dell'anno precedente) commercializzate e piante eventualmente invendute, specificando il luogo di conservazione al fine di consentire gli opportuni controlli. In tale dichiarazione la DITTA dovrà riportare anche i quantitativi di piante commercializzate ed eventualmente invendute dagli eventuali subconcessionari. Inoltre, se richiesto da CREA, si impegna a fornire l'elenco degli acquirenti delle piante con indicazioni sulle generalità e sui quantitativi forniti.

Al fine di consentire i controlli previsti al successivo articolo 8, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione per ciascuna Varietà relativa alle superfici di vivaio investite nell'anno, specificando superfici in ettari, mappe dei vivai con indicata località ed ubicazione e numero di piante madri poste a dimora. Tale dichiarazione, redatta anche per eventuali subconcessionari, dovrà essere in linea con i quantitativi di piante controllate e successivamente certificate dagli Organi Ufficiali (Servizi Fitosanitari competenti per territorio).

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLITRR, indicando nella causale del

pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura, il numero della fattura stessa e la sigla “OFA 1.02.12.04 Forlì- MEDÌ” o “OFA 1.02.12.04 Forlì- SIRENE”, a seconda della Varietà oggetto della fattura.

La prima dichiarazione di vendita delle piante dovrà essere inviata entro la fine della 1° campagna di commercializzazione, ossia il 20 dicembre 2022. A seguito di tale comunicazione, CREA emetterà pertanto la prima fattura per entry fee ed eventuali ulteriori royalty dovute per singola Varietà.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 7 Obiettivi di vendita e Clausola di salvaguardia

La DITTA si impegna alla migliore diffusione delle Varietà indicando il seguente obiettivo minimo di vendita di piante per campagna di commercializzazione:

MEDÌ: piante per la prima campagna, piante per la seconda campagna, piante per la terza campagna, piante per la quarta campagna e piante per la quinta campagna;

SIRENE: piante per la prima campagna, piante per la seconda campagna, piante per la terza campagna, piante per la quarta campagna e 1.200.000 piante per la quinta campagna;

Ferme restando eventuali cause di forza maggiore, nell’eventualità che tali quantitativi annuali non venissero raggiunti per due annualità consecutive, il CREA potrà addivenire a risoluzione del Contratto senza che ciò costituisca titolo per un’eventuale azione di risarcimento del danno.

Tali obiettivi potranno essere riesaminati in fase di rinegoziazione del Contratto.

Art. 8 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto di licenza, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione delle Varietà oggetto del presente Contratto, nonché a richiedere la quantità di piante commercializzate, il nome e l’indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti delle private.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso le sedi della DITTA (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante le fasi di moltiplicazione, di lavorazione e di commercializzazione delle piante. La DITTA si impegna a consentire l’accesso ai propri vivai al personale di CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o delle superfici vivaistiche interessate dalle Varietà, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome delle Varietà in modo corretto e non lesivo dell’immagine dell’Ente, nonché ad indicare CREA Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, ARSAC e Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia quali Organismi costitutori delle Varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

Art. 9 Mutazioni

Qualsiasi mutazione delle Varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata a CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente a CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad una opzione sull'eventuale Contratto di licenza che il CREA riterrà di voler concedere per moltiplicare e commercializzare le piante di tale mutazione. Gli aspetti economici saranno definiti da CREA nell'ambito di un ulteriore nuovo Contratto.

Art. 10 Garanzie

Le Varietà vengono concesse allo stato in cui si trovano e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

Il CREA non garantisce in alcun modo:

- che il CPVO accetti le denominazioni varietali proposte in fase di deposito della domanda di privativa; qualora ciò non avvenisse, CREA comunicherà alla DITTA le nuove denominazioni proposte;
- che le privative vengano concesse dal CPVO;
- che le Varietà non siano state oggetto di contraffazione da parte di Terzi;
- l'idoneità delle Varietà ad un particolare uso e la sua immunità da difetti.

Art. 11 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti da presente Contratto.

CREA non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per la mancata concessione della protezione da privativa né per eventuali danni che potrebbero incorrere alla DITTA derivanti dalla mancata concessione della protezione.

Art. 12 Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati delle suddette Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di accertata contraffazione delle Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

Art. 13 Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della varietà)

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'articolo 6 relativo al pagamento dei corrispettivi previsti, nonché all'Articolo 7, riguardante le produzioni minime da garantire come obiettivi di vendita.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Trascorso detto termine il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione delle Varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di diffusione convenuti all'articolo 7, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto le Varietà torneranno nella completa disponibilità del CREA. La risoluzione del presente contratto comporterà l'immediato divieto di avviare ulteriori moltiplicazioni, coltivazioni e commercializzazioni delle Varietà in oggetto da parte della DITTA.

Conseguentemente alla risoluzione, la DITTA (ed eventualmente le aziende sub-licenziatarie) non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto, se non nei limiti di cui al precedente articolo 3 del Contratto.

Art. 14 Diritto di Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 60 giorni di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, le Varietà torneranno nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 13.

Art. 15 Oneri fiscali

Le parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico di CREA.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, esclusa l'imposta di bollo di pertinenza del CREA, sono a carico della DITTA.

Art. 16 Norme applicabili e Controversie

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 17 Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione delle Varietà di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede Operativa in Via La Canapona, 1 bis – 44121 Forlì (FC), tel: +39 0543 89566, mail: brevettifrutta.frf@crea.gov.it; pec: brevetti.ofa@pec.crea.gov.it

e p.c.

CREA-Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via Po 14 - 00198 Roma, tel: 06 47836458, mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it, pec: trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

.....

tel: mail:, pec.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 18 Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'Art. 17 (Comunicazioni) del presente Contratto.

In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione all'altra Parte, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. 11 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto dalle Parti unicamente in forma digitale, ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CREA

Il Direttore Generale

Dott.

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

Dott.

(firmato digitalmente)